



# COMUNE DI ZEDDIANI

PROVINCIA DI OR

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO (CUP) PER  
L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,  
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 2021**

L'anno duemilaventuno addì diciassette del mese di marzo alle ore diciannove e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PINNA CLAUDIO - Presidente	Si
2. CARTA EFISIO MARIA - Assessore	Si
3. LIGIA ANNA - Assessore	Si
4. LA ROSA GIULIANO - Assessore	Si
5. DESSI' CRISTINA ANTONIA - Assessore	Si
6. PIRASTU MARCO - Consigliere	Si
7. SERRA ALESSANDRO - Consigliere	Si
8. PISANU FRANCESCA - Consigliere	Si
9. LOTTA MATTEO - Consigliere	Si
10. PINNA UGO GIUSEPPE - Consigliere	Si
11. CHESSA PAOLA - Consigliere	Si
12. ATZORI FRANCESCO - Consigliere	Si
13. ZIRULIA FRANCESCA - Consigliere	Si
	Totale Presenti: 13
	Totale Assenti: 0

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. Danilo Saba il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PINNA CLAUDIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

In apertura di seduta illustra l'ordine del giorno l'assessore Dessi;

**PREMESSO** che ad opera dell'art. 1, commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è istituito il Canone Unico che deve essere disciplinato dal Comune, dalle province e dalle città metropolitane, a decorrere dal 1° gennaio 2021;

**CONSIDERATO** che il citato articolo 1, al comma 816 dispone che il Canone unico sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

**PRESO ATTO:**

- che il canone è comunque comprensivo di qualunque canone concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;
- che, ai sensi della sopraddegnata norma, nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

**VERIFICATO** che, ai sensi del comma 819, il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

**CONSIDERATO** che l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari sopra indicato, esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico;

**RILEVATO** che, in conformità all'art. 52, del D.Lgs. n. 446/1997, deve essere approvato l'apposito regolamento comunale per l'applicazione del Canone unico, come indicato al comma 821 che prevede nel dettaglio, che siano disciplinate le seguenti fattispecie:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle espressamente previste dalla norma di riferimento;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla precedente lettera g), né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

**CONSIDERATO**, altresì, che è necessario che il Comune proceda alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità abusiva;

**PRESO ATTO** che la predetta rimozione è effettuata previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata;

**VERIFICATO** che soggetto passivo del Canone unico è il titolare dell'autorizzazione o della concessione o, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari, anche in maniera abusiva, tenendo presente che per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato;

**RILEVATO** che al fine di determinare il canone dovuto occorre tenere presente la durata, la superficie espressa in metri quadrati, la tipologia e alle finalità, la zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione;

**DATO ATTO** che il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione effettivamente derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni;

**RILEVATO:**

- che per i passi carrai, la superficie assoggettabile al canone è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale;
- che, per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi;

**PRESO ATTO** che non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati;

**RILEVATO** che la norma istitutiva del canone unico ha stabilito una tariffa standard annua ed una tariffa standard giornaliera, articolata in base alla classificazione demografica del Comune;

**DATO ATTO** che il Comune di Zeddiani si trova nella classe dei comuni fino ai 10.000 abitanti;

**VISTA** la particolare applicazione del Canone unico per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, per le quali l'ammontare del Canone non può essere inferiore ad euro 800,00;

**VISTE** le esenzioni previste all'art. 1, comma 833, della Legge n. 160/2019;

**CONSIDERATO** che il Canone deve essere versato direttamente al Comune, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge n. 193/2016, nonché le altre modalità di pagamento ammesse dalla normativa vigente;

**PRESO ATTO** che la richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo;

**CONSIDERATO** che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota*

*massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;*

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti al Canone unico ed alle altre norme vigenti e compatibili con il nuovo prelievo, anche con riferimento alla legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

**VISTO** lo schema del regolamento per l'applicazione del Canone unico che avrà efficacia dal 1° gennaio 2021;

**VISTO** il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 30 novembre 2017;

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e dell'articolo 3 del regolamento di contabilità;

**ACQUISITO** il parere favorevole del revisore dei conti, espresso ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 7 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Con voti legalmente espressi per alzata di mano, di cui:

- n. 9 favorevoli e
- n. 4 astenuti (Pinna Ugo G., Chessa, Atzori e Zirulia)

#### **DELIBERA**

**DI APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l'applicazione del Canone unico, come riportato nello schema allegato al presente atto;

**DI PRENDERE ATTO** che il predetto regolamento sarà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2021 e inserito nel sito istituzionale del Comune;

**DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

**Approvato e sottoscritto**

**IL SINDACO**  
Firmato digitalmente  
PINNA CLAUDIO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Firmato digitalmente  
Dr. Danilo Saba

Zeddiani, li 22-mar-2021

Dr. Danilo Saba